



« sono computate in base alla media del=

« l'ultimo triennio o dell'eventuale minor

« periodo;

« VIII°- la indennità di anzianità - dovuta in ca=

« so di risoluzione del rapporto per qualsiasi

« motivo, escluso soltanto la giusta causa-

« è di un dodicesimo della retribuzione an=

« nua (paragrafo 11°) per ogni anno compiu=

« to di servizio: le frazioni di anno vanno

« computate proporzionalmente;

« IX°- viene stabilita la corresponsione di una

« indennità integrativa di risoluzione del

« rapporto nei seguenti casi e nelle seguenti

« misure:

« a)- morte e invalidità assoluta permanen=

« te, revoca non dipendente da giusta

« causa:

« - prima del 1° gennaio 1964: una an=

« nuosità e mezza di retribuzione (para=

« grafo 11°);

« - dopo il 1° gennaio 1964: una annua=

« lità di retribuzione (paragrafo 11°);

« b)- risoluzione del rapporto per dimissioni,

« che abbia effetto:

« - dopo il 1° ottobre 1960 e prima del